

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE

Articolo 1

L'anno 2018, il giorno N del mese di X è costituita l'Associazione ricreativa e culturale denominata: AMICI DI MAZZOLLA. L'associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2

L'associazione ha sede a Borgo Mazzolla c/o Trattoria Albana, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'associazione si propone di promuovere e gestire attività culturali, ricreative, informative e formative. In particolare lo scopo dell'Associazione è quello di:

- a) gestire e diffondere l'informazione culturale attraverso l'uso del blog www.collineetruschemazzolla.com;
- b) produrre, organizzare e promuovere spettacoli, eventi, manifestazioni, mostre, festival, rassegne, concorsi, seminari e convegni con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce ai settori della storia, cultura, arte e natura del territorio del Borgo di Mazzolla;
- c) svolgere attività editoriale a stampa e su altri supporti attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché studi e ricerche nell'ambito degli scopi che l'Associazione intende perseguire;
- d) organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese, ed aziende sia nazionali che internazionali, allo scopo di promuovere, salvaguardare e tutelare il patrimonio culturale, storico, artistico e naturalistico dell'antico Borgo di Mazzolla.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l'Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie.

Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:

- a) compiere le operazioni bancarie necessarie all'attuazione dello scopo;
- b) assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri;
- c) avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- d) promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell'Associazione.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Articolo 4

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote d'iscrizione da effettuarsi nella misura che sarà di volta in volta stabilita dall'assemblea;
- b) dalle quote associative che ciascun associato è tenuto a versare all'inizio di ogni anno nella misura che sarà stabilita dall'assemblea;
- c) dai residui attivi di gestione;
- d) da elargizioni da parte di soci o di terzi, siano essi pubblici o privati.

Non sarà possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 5

L'Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione di attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso i soci sono coloro che, avendone fatto relativa domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne faranno richiesta senza alcuna distinzione di etnia, sesso, cittadinanza, religione. Possono inoltre farne parte persone giuridiche.

Articolo 6

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti, dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto;
- Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo.
- Soci Sostenitori: Sono gli enti ed i privati che contribuiscono finanziariamente al funzionamento dell'Associazione, mediante la messa a disposizione di strutture edilizie ed operative e/o un contributo finanziario, nella misura concordata con il Consiglio Direttivo.

6.1 Recesso. Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Associazione presso la sede legale. Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso.

6.2 Esclusione. L'esclusione dell'Associazione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.

6.3 Divieto di trasferimento e di rivalutazione della quota o contributo associativo. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

ASSEMBLEA

Composizione. L'assemblea si compone di tutti gli Associati.

Luogo e tempo della convocazione. Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso.

L'Assemblea deve essere convocata dal Direttore dell'Associazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione della situazione patrimoniale. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità il Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta, quando lo richiedano almeno due terzi degli Associati Fondatori o due quinti degli Associati Ordinari, sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenze dell'Associazione.

Modalità di convocazione. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione mediante avviso, anche per via elettronica, da spedirsi al domicilio degli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Rappresentanza in assemblea. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea. I soggetti che hanno diritto di intervenire possono farsi rappresentare anche con delega scritta non autenticata.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea.

Validità delle riunioni e delle delibere. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli Associati in prima convocazione e quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito in questo Statuto.

In ogni caso tutte le delibere prese dall'assemblea dell'Associazione si considerano non approvate ove abbiano votato contro almeno due degli Associati Fondatori.

Formazioni delle delibere. Ciascun Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese in modo palese, per alzata di mano.

Attribuzioni dell'Assemblea. L'Assemblea:

- a) delibera sull'approvazione del rendiconto finale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) delibera sull'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta all'Associazione e sul rendiconto finale;
- c) elegge i membri del Consiglio Direttivo;

- d) delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulle procedure di liquidazione, nonché sulla nomina dei liquidatori;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge e di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione, nomina e durata. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile di membri da tre a cinque, eletti dall'Assemblea.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica fino a revoca.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili senza limiti.

Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo:

- a) elegge nel proprio seno un Presidente dell'Associazione.
Per l'elezione del Presidente è richiesto il voto favorevole di tutti gli Associati fondatori;
- b) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'Assemblea;
- d) delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- e) determina l'ammontare dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli Associati;
- f) predispose gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) predispose un rendiconto finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;
- i) predispose e modifica il regolamento dell'Associazione.

IL PRESIDENTE E IL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Attribuzioni e poteri. Il Presidente dell'Associazione ne è il legale rappresentate e la rappresenta nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli provvede:

- a) a convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, fissandone l'ordine del giorno;
- b) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno;
- c) a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo.

Sostituzione del Presidente. In assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Segretario.

LIBRI ASSOCIATIVI

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile, l'Associazione deve tenere:

- a) Libro degli associati;
- b) I Libri dei Verbali dell'Assemblea;
- c) Il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Casi di scioglimento. L'Associazione si scioglie:

- a) a seguito del recesso della maggioranza degli Associati Fondatori;
- b) con decorrenza anticipata adottata con la maggioranza dei due terzi degli Associati ed il voto favorevole di tutti gli Associati Fondatori;
- c) per ogni altra causa prevista in modo cogente dalla legge.

Liquidazione. Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore fissandone i poteri, anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuali, ed il compenso. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 8

Viene nominato il Consiglio Direttivo che durerà in carica fino a revoca e si compone di numero 3 membri nelle persone dei seguenti signori:

- 1)
- 2)
- 3)

Articolo 9

L'anno associativo va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Articolo 10

L'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, dalle norme di legge in materia, oltre che dalle disposizioni del presente atto.